

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO - PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO,  
RETTIFICA E SISTEMAZIONE DI STRADE VICINALI.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO,  
RETTIFICA E SISTEMAZIONE DI STRADE VICINALI.

Art. 1

Per il miglioramento della viabilità sulle strade vicinali, il Comune concede contributi, ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 1 settembre 1918, n° 1446:

- a) per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura variabile da un/ quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade;
- b) per la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali non soggette ad uso pubblico, in misura non eccedente il quinto delle spese.

Art. 2

Hanno titolo alla concessione dei contributi gli utenti delle strade vicinali che si costituiscono in consorzi, anche di fatto, per la manutenzione e la sistemazione o la ricostruzione di esse.

Art.3

Ai fini della ripartizione dei fondi stanziati in bilancio, la Giunta presenterà entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Consiglio Comunale un programma di ripartizione sulla base delle domande presentate dagli utenti delle strade vicinali ai sensi del successivo art. 5.

Art. 4

A B R O G A T O

Art. 5

La domanda di contributo, indirizzata al Sindaco, dovrà contenere, fra l'altro, l'esatta indicazione delle persone a cui dovrà essere indirizzata ogni comunicazione dell'Amministrazione e a cui dovrà essere intestato il mandato di pagamento con esonero di ogni responsabilità per l'Amministrazione Comunale a riguardo e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) dichiarazione corredata dalle firme di tutti i proprietari dei terreni interessati, di messa a disposizione dell'eventuale parte di terreno necessaria ai lavori;
- b) relazione tecnica sommaria dei lavori che si intendono eseguire con allegato preventivo di spesa.

Art. 6

I beneficiari dei contributi, ricevuta comunicazione della loro inclusione nel programma, dovranno dare inizio immediato all'esecuzione.

Art. 7

L'erogazione dei singoli contributi è disposta con deliberazione di Giunta sulla base della documentazione delle spese sostenute e di una attestazione della regolare ed effettiva esecuzione dei lavori da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale secondo la relazione tecnica e preventivo di spesa.

La richiesta dell'erogazione del contributo dovrà essere presentata pena la decadenza del beneficio, entro 8 (otto) mesi dalla data di approvazione del programma di ripartizione dei fondi.

=====

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare, n° 74, del 9 aprile 1980.

Pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 gg. dal 20 giugno 1980 al 5 luglio 1980

Ricevuto dal CO.RE.CO. il 23 giugno 1980, al n° 26182

Divenuto esecutivo il 14 luglio 1980

Ripubblicato all'albo pretorio per 15 gg. dal 6 novembre 1980 al 21 novembre 1980



Il Segretario Comunale  
dott. Giuseppe Panassidi

Modificato con deliberazione consiliare, n° 209, del 22 dicembre 1983

Pubblicata all'albo pretorio per 15 gg. dall'1 febbraio 1984 al 16 febbraio 1984

Ricevuto dal CO.RE.CO. il 2 febbraio 1984 al n° 5833

Divenuto esecutivo il 22 febbraio 1984

Ripubblicato all'albo pretorio per 15 gg. dal 28 febbraio 1984 al 19 marzo 1984



Il Segretario Comunale  
dott. Giuseppe Panassidi